



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SECRETARIATO GENERALE

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0032377 P-4.8.3.7
del 23/12/2015



Al Presidente della Regione Liguria

Via PEC

OGGETTO: Diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2015, emanata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, e dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Modifica calendari venatori.

Si trasmette il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2015, indicato all'oggetto, concernente l'assegnazione di un termine per realizzare le attività indicate nello stesso decreto.

Il Capo Dipartimento Vicario



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

VISTI gli articoli 2, 5 e 7 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata);

VISTO l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva sopra richiamata, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che prescrive che gli Stati membri provvedano, in particolare, a che le specie cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza, e, in particolare, quando si tratta di specie migratrici, durante il ritorno al luogo di nidificazione;

VISTO il documento “*Concetti fondamentali dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 79/409/CEE. Periodo di riproduzione e migrazione pre-nuziale delle specie di uccelli dell'allegato II nell'Unione europea*” (comunemente denominato *Key Concepts*), elaborato dal Comitato ORNIS, che individua, per le singole specie cacciabili e per ogni Stato membro, le data di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale, e che, per le specie tordo bottaccio, beccaccia e cesena, prevede che in Italia la migrazione di ritorno alle zone di nidificazione inizi nella seconda decade di gennaio;

VISTO il comma 1-bis dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che stabilisce che l'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

CONSIDERATO che il Governo, al fine di rispettare i termini prescritti dal documento *Key Concepts*, con d.P.C.M. del 20 gennaio 2015 ha esercitato i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, nei confronti di sei regioni che non avevano ritenuto di adeguarsi alle richieste di conformare i propri calendari venatori per la stagione 2014-15, anticipando al 20 gennaio 2015 il termine previsto per la chiusura della caccia delle specie cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e beccaccia (*Scolopax rusticola*);

CONSIDERATO che la Commissione europea, avendo ravvisato un contrasto evidente fra i calendari venatori adottati da numerose regioni italiane e l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE, ha aperto, nell'ambito del sistema di comunicazione EU-Pilot, il caso 6955/14/ENVI, in quanto risulterebbe che alcune specie vengono cacciate durante la migrazione di ritorno alle zone di nidificazione, che, in base al richiamato documento sui *Key Concepts*, inizia in Italia nella seconda decade di gennaio;

CONSIDERATO che anche con riferimento ai calendari della stagione venatoria in corso sono stati riscontrati alcuni scostamenti rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE e dal documento *Key Concepts* da parte delle Regioni Toscana, Umbria, Liguria, Marche, Veneto, Friuli



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Venezia Giulia, Puglia, Calabria, Lombardia e che tali scostamenti sono stati già tempestivamente segnalati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare agli enti interessati con la nota Prot. 14042/Gab del 15/07/2015 per la Toscana, con le note Prot. 14888/Gab, Prot. 14889/Gab, Prot. 14890/Gab, Prot. 14891/Gab, Prot. 14892/Gab, Prot. 14893/Gab del 30/07/2015 rispettivamente dirette alle regioni Veneto, Puglia, Umbria, Marche, Friuli Venezia Giulia e con le note Prot. 18466/Gab, Prot. 18468/Gab del 23/09/2015 dirette alle regione Lombardia e Calabria;

RILEVATO che al fine di scongiurare la chiusura negativa del caso EU-Pilot 6955/14/ENVI, secondo le attuali richieste della Commissione Europea, è necessario anticipare almeno al 20 gennaio la data massima di chiusura della caccia per le seguenti tre specie di uccelli: cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e beccaccia (*Scolopax rusticola*), all'uopo utilizzando, rispetto alla scadenza del 10 gennaio indicata nei *key concepts*, la flessibilità per decenni prevista dal punto 2.7 della Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici della Commissione Europea;

CONSIDERATO che l'inottemperanza anche di una sola delle Regioni alla chiusura della stagione venatoria entro il 20 gennaio, anche solo per una delle tre specie faunistiche indicate, determinerebbe con certezza la chiusura negativa del citato caso UE-Pilot, con conseguente automatica apertura di una procedura di infrazione a carico della Repubblica Italiana;

CONSIDERATO, altresì, che la suddetta procedura di infrazione condurrebbe quasi certamente al deferimento dell'Italia davanti alla Corte di Giustizia UE e alla successiva condanna, in ragione dell'avvenuta consumazione, in termini irrimediabili, della violazione degli obblighi attualmente imposti dall'ordinamento europeo;

RITENUTO necessario, allo stato, utilizzare il documento *Key Concepts* quale riferimento ufficiale per i termini di cui all'articolo 7, comma 4, della direttiva 2009/147/CE e all'articolo 18, comma 1-bis, della legge n. 157 del 1992, ferma restando la possibilità di procedere alla richiesta di aggiornamenti, sulla base di comprovate evidenze scientifiche, da sottoporre alla Commissione Europea;

CONSIDERATO che nella riunione del 10 febbraio 2015, presieduta dai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato istituito il tavolo tecnico tra i rappresentanti dei relativi Dicasteri e i referenti delle Regioni per affrontare le tematiche connesse alle criticità sui calendari venatori;

CONSIDERATO che, a seguito dell'istituzione del tavolo, si sono svolte riunioni in data 26 febbraio, 23 marzo e 10 giugno 2015 e che all'esito di questi incontri non è stato possibile acquisire gli studi scientifici necessari per inoltrare e sostenere la richiesta di modifiche al documento *Key Concepts*;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la volontà del Governo di raccogliere tutti i dati scientifici disponibili e utili a richiedere l'aggiornamento del documento *Key Concepts*, anche inviati dalle Regioni;

CONSIDERATO che proprio per la mancanza di dati scientifici certi, al momento non disponibili, si era determinato di proporre la sottoscrizione di un accordo *ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui *“Calendari venatori – per l'adeguamento agli obblighi derivanti dagli articoli 2, 5 e 7 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici”*;

CONDIDERATO tuttavia, che nella seduta del 17 dicembre 2015 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il previsto assenso sulla proposta di accordo non è stato reso dai Presidenti delle regioni;

VISTA la nota prot. 14890/GAB del 30/07/2015 prima citata;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 13 del 25 marzo 2015, in virtù della quale è stato approvato il calendario venatorio per la stagione di prelievo 2015-2016;

VISTO, in particolare, il predetto calendario venatorio che fissa al 31 gennaio 2016 la chiusura della caccia per la specie tordo bottaccio;

VISTO il parere dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), reso con nota del 25 febbraio 2015, prot. n.9010/T-A11;

CONSIDERATO che la regione Liguria, avendo fissato, con la citata deliberazione n. 13 del 25 marzo 2015, la chiusura della caccia per le specie tordo bottaccio al 31 gennaio 2016, ha violato, secondo il richiamato documento sui *Key Concepts*, l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE, nonché l'articolo 18, comma 1-bis, della legge n. 157 del 1992;

CONSIDERATO che la tutela delle specie protette dalla direttiva 2009/147/CE e, in particolare, delle specie migratrici durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione, costituisce, dunque, una delle condizioni per evitare che possa essere chiuso negativamente il caso EU-PILOT 6955/14/ENVI con la conseguente apertura di una procedura d'infrazione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che recita: *“Nei casi e per le finalità dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della Giunta regionale della Regione interessata dal provvedimento.”;

VISTO l'articolo 8, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che recita: “ Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia.”;

VISTO l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

ai sensi dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234,

DISPONE

che la Regione Liguria, nella persona del suo Presidente pro tempore provveda a modificare, entro quindici giorni dal ricevimento della presente, limitatamente alla specie tordo bottaccio, il termine previsto per la chiusura della caccia dal calendario venatorio approvato con deliberazione della Giunta della Regione n. n. 13 del 25 marzo 2015, anticipandolo almeno 20 gennaio 2016, in quanto in contrasto con l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE, nonché l'articolo 18, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Decorso inutilmente il predetto termine di quindici giorni, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Roma, 23 DIC. 2015

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(Prof. Claudio De Vincenti)

